



29 MAG. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Armando Sevastano

PROCURA della REPUBBLICA
presso il Tribunale di CHIETI

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI ESECUTIVI
art. 20, co. 7, L. n. 44/1999 come modif. dall'art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), L. n.
3/2012

IL PUBBLICO MINISTERO

Letta l'istanza avanzata in data 28.5.2015 da 9.82013 da

, nato il a , legale rappresentante della

, persona offesa del delitto di usura e estorsione tentata
aggravata nel presente procedimento № 3400/2014 R.G.N.R. mod. 21 coll. volta
ad ottenere la sospensione dei termini prevista per le vittime dell'usura che
abbiano fatto richiesta di accesso al mutuo a tasso agevolato, come previsto
dall'art. 20, comma 6, L. n. 44/1999;

- osservato che tale istanza e la riproposizione di altra istanza del 13.5.2015
rigettata con provvedimento del 15.5.2015 in quanto o ritenuta avanzata oltre il
termine dell'anno dall' "Evento lesivo" previsto dall'art. 20, comma 3, della L. n.
44/1999;

- osservato che il superamento del termine annuale rispetto agli episodi di
usura, intesi come pattuizione del mutuo ad interessi superiori al tasso - soglia e
come richiesta e dazione dei ratei con interessi usurari (che ai sensi dell'art. 644
ter, c. p. costituisce ulteriori reiterazioni del reato) è oggettivamente superato,

- rilevato - infatti - che l'epoca dell'ultimo episodio di usura in danno della
persona offesa istante deve essere ricondotto alla rinegoziazione dei pregressi
mutui con la Serfina Banca S.p. a. mediante l'emissione di ottantaquattro
pagherò cambiari dell'importo di euro 9.337,62, con scadenza mensile, onorati
sino al 20.8.2012;

- ritenuto, pertanto, che il termine annuale dall'ultimo "atto lesivo", sia stato
ampiamente superato al momento della proposizione della domanda del
13.5.2015;

- osservato - purtuttavia - che nella reiterazione dell'istanza del beneficio
della sospensione del 28.5.2015, la vittima del reato ha allegato copia della

richiesta per intervento della S.p.a. nella della procedura esecutiva immobiliare (№ 113/2011 R. E.) pendente presso il Tribunale di Pescara attivata dalla Banca S.p.a. proprio sulla scorta del credito che si assume viziato dalla pattuizione di interessi usurari;

- ritenuto che la pendenza della procedura esecutiva proposta e pendente sulla scorta del credito che si assume connotato da tassi d'interesse usurari, renda attuale l'evento lesivo di cui alla L. n. 44/1999;

P. T. M.

accoglie l'istanza di sospensione dei termini Di cui all'art. 20, L. № 44/1999 e conseguentemente ,

SOSPENDE

l'esecuzione della procedura esecutiva immobiliare promossa dalla Banca S.p.a. dinanzi al Tribunale di Pescara, in funzione di Giudice dell'esecuzione immobiliare (№ 113/2011 R. E.).

Manda alla Segreteria in sede per l'immediata comunicazione del presente provvedimento all'istante, al Sig. Prefetto di Chieti e al Tribunale di Pescara in qualità di Giudice dell'Esecuzione immobiliare № 113/2011 R. E. .

Chieti li 29.5.2015.

Deposito 18

PROCURA DELLA REPUBBLICA CHIETI	
N.	ORE 1330

Il Pubblico Ministero
Dott. Giuseppe Falasca

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Armando Savastano

AVV. FABIO GIORGI - STUDIO LEGALE AVV. ALESSIO ORSINI